

Tribunale superiore delle acque pubbliche

Roma

Atto d'intervento adesivo ex art. 173 r.d. n. 1775/1933

di Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta" (c.f. e p.i. 02858270248), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Margnan n. 15, Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C. (c.f. e p.i. 02331770244), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Valstagna (VI), via Oliero di Sotto n. 85, Associazione sportiva dilettantistica "Valbrenta Team" (c.f. 91018840248 e p.i. 03499160244), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Valstagna (VI), via Oliero di Sotto n. 85, A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna Associazione sportiva dilettantistica, (c.f. 91003320248 e p.i. 02610700243), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Valstagna (VI), via Mons. Dalla Zuanna n. 20/a, e Federazione Italiana Rafting (c.f. e p.i. 00689760148), in persona del presidente *pro tempore*, con sede in Biella, piazza San Paolo n. 2, tutte rappresentate e difese dall'avv. Ivone Cacciavillani (c.f. CCCVNI32C22L899M) e dall'avv. prof. Chiara Cacciavillani (c.f. CCCCHR60R64G224E) del foro di Venezia con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Tacito n. 41, per speciali procure in calce al presente atto e procura speciale notarile n. 100655 rep. del 17 maggio 2012 del notaio Francesco Saia di Aosta,

nel ricorso n. 220/2011 r.r. promosso da

Comunità Montana del Brenta (c.f. 82003350244), in persona del Presidente *pro tempore*,

Comune di Valstagna (c.f. 82000930246), in persona del Sindaco *pro tempore*,

Comune di San Nazario (c.f. 00223800244), in persona del Sindaco *pro*

*tempore,*

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata,

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franca Caprioglio ed Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e dall'avv. Luigi Manzi,

e nei confronti di

ditta Crestani Claudio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Meneguzzo e Orlando Silvieri,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto n. 278 del 13 giugno 2011 del Dirigente responsabile del Genio civile di Vicenza di concessione alla ditta Crestani, per la durata di anni 24, della derivazione d'acqua a uso forza motrice sulla sponda sinistra del fiume Brenta nella località Pian dei Zocchi del Comune di San Nazario (VI), moduli medi 140 e massimi 160, per produrre sul salto di mt. 4,20 la potenza nominale media di 576,47 Kw e massima di 658,80 Kw, mediante centralina di produzione da ubicarsi nella medesima località Pian dei Zocchi;

b) della delibera della Giunta regionale n. 2834 del 29 settembre 2009, nella parte in cui individua limiti dimensionali degli impianti idroelettrici il cui rispetto, a prescindere dalle altre caratteristiche dell'impianto, rende superfluo l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale;

c) di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o connesso, anche non noto ai ricorrenti.

\*\*\*\*

1. Le associazioni Bacino Acque Fiume Brenta, Valbrenta Team e Canoa Club Kayak Valstagna, la società Ivan Team s.a.s e la Federazione

Italiana Rafting intervengono nel presente giudizio a sostegno dell'impugnazione proposta dai ricorrenti Comunità Montana del Brenta, Comune di Valstagna e Comune di San Nazario.

I provvedimenti impugnati incidono infatti in modo significativo sul tratto montano del fiume Brenta ubicato nella località Pian dei Zocchi del Comune di San Nazario (VI), ledendo irrimediabilmente gli odierni intervenienti che, lungo quel tratto, esercitano attività sportive e turistiche da tempo radicate nel territorio e fortemente legate al valore naturalistico e paesaggistico del fiume.

Il territorio in oggetto è di enorme importanza sotto il profilo ambientale e su di esso insistono siti di tutela con habitat e specie di interesse prioritario.

L'area in questione è inoltre caratterizzata da un equilibrio idrogeologico assai delicato, che può essere preservato soltanto mediante l'apporto di grandi quantitativi d'acqua a causa della natura ghiaiosa dei terreni e della loro conseguente elevata permeabilità.

La concessione di derivazione rilasciata alla ditta Crestani, depauperando il corso d'acqua per lo sfruttamento idroelettrico del fiume a fini privati, infrange questo equilibrio sconvolgendo l'intero contesto.

E, in questo stravolgimento, rimangono pregiudicate le attività degli intervenienti che operano nel settore delle discipline sportive e fluviali.

1.1. L'Associazione sportiva dilettantistica "Bacino Acque Fiume Brenta" è concessionaria, giusto atto del Consiglio provinciale n. 103 del 24 novembre 2009, della gestione delle attività di pesca sportiva e dilettantistica in tutto il bacino del fiume Brenta unitamente a tutti gli immissari ed emissari, compreso il tratto coinvolto dalla contestata derivazione (cfr. docc. 1 e 2).

La concessione, tra l'altro, ha a oggetto la razionale coltivazione

delle acque basata sull'incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, in conformità alle indicazioni contenute nella Carta ittica e nel regolamento per l'esercizio della pesca della Provincia di Vicenza.

1.2. L'Associazione sportiva dilettantistica "Valbrenta Team" opera sul corso del fiume Brenta tra le città di Valstagna, San Gaetano, Solagna e Bassano del Grappa; le principali sedi operative sono situate presso il complesso turistico delle grotte di Oliero e a Solagna, ove è presente la base nautica, con ampi spazi attrezzati e un parco fluviale (cfr. doc. 3).

Nei tratti interessati dalla concessione di derivazione, essa svolge un'intensa attività giornaliera nel settore della canoa, del rafting, del river trekking e dell'hydrospeed, e ogni giorno organizza escursioni all'adiacente parco naturalistico, alle grotte di Oliero e ai luoghi più suggestivi del fiume oltre a eventi di carattere culturale e di impegno sociale, come, a esempio, corsi di formazione per il soccorso fluviale, convegni divulgativi su tematiche ambientali e iniziative a favore dei soggetti diversamente abili.

1.3. La società Ivan Team s.a.s. di Ivan Pontarollo & C. esercita un'attività simile, sempre nei luoghi di causa, e, grazie all'impegno profuso nel corso degli anni, rappresenta oggi l'unica struttura in Veneto riconosciuta dal Coni, dalla Federazione Italiana Rafting, dalla Federazione Italiana Kayak, dalla Federazione Italiana Canoa Kayak, e dall'Associazione italiana Hydrospeed come punto di riferimento nazionale per il turismo fluviale (cfr. doc. 4).

Nello specifico, la struttura si compone di una scuola di canoa, un centro di educazione ambientale e un centro nazionale di sport fluviali, il quale offre la possibilità di effettuare con frequenza oraria discese fluviali

in rafting, battello, hydrospeed o canoa proprio nel tratto del fiume ove è prevista la derivazione (cfr. doc. 5).

1.4. L'Associazione sportiva dilettantistica A.s.d. Canoa Club Kayak Valstagna opera da quarant'anni nella zona fluviale che va dalla località San Gaetano di Valstagna fino a Campolongo, con lo scopo di diffondere lo sport del kayak e della canoa sin dall'età giovanile (cfr. doc. 6).

A tal fine, essa organizza competizioni agonistiche di livello nazionale, *stages* di allenamento per giovani atleti e vari eventi a sfondo sociale, e può vantare prestigiosi risultati sportivi conseguiti in competizioni nazionali, europee e olimpioniche (cfr. doc. 7).

Per questi risultati, nel novembre 2010 l'Associazione è stata nominata dalla Federazione Italiana Canoa Kayak centro di riferimento tecnico territoriale del nord-est.

1.5. La Federazione Italiana Rafting è costituita da società ed associazioni sportive dilettantistiche che praticano in Italia la disciplina del rafting e abbiano ottenuto la regolare affiliazione, e ha lo scopo di promuovere, propagandare e organizzare in Italia la pratica della navigazione fluviale, lacustre e marina con canoe e battelli pneumatici privi di motore, a livello promozionale, amatoriale e agonistico (cfr. doc. 8).

In Veneto, questi obiettivi sono perseguiti per mezzo della precitata Valbrenta Team, uno dei due centri regionali affiliati alla Federazione (cfr. doc. 9).

## 2. Sull'obbligo di previo assoggettamento a v.i.a.

L'impugnata concessione è stata rilasciata sull'erroneo presupposto che non fosse obbligatorio seguire la procedura di valutazione di impatto

ambientale.

Senonché, tale procedura costituiva e costituisce un adempimento necessario, e appunto in virtù di quest'obbligo il Genio civile di Vicenza, con nota n. 406788 prot. del 6 luglio 2006, aveva espressamente subordinato il rilascio del provvedimento concessorio all'espletamento della v.i.a., con ciò determinando un arresto procedimentale (cfr. p. 9 del controricorso della ditta Crestani).

Avverso quella nota, dall'immediato impatto lesivo e decisorio, la ditta Crestani proponeva ricorso avanti a codesto Tribunale, ma il giudicato che ne è conseguito ha definitivamente sancito – sulla base del principio *tempus regit actum* – l'assoggettamento del progetto alla procedura di v.i.a.

La sentenza n. 11/2009 non lascia alcun dubbio in proposito, perché è perentoria nell'affermare che *“costituisce giurisprudenza pacifica l'orientamento secondo cui, nel caso di successione di leggi, l'atto non può porsi in contrasto con la nuova regolamentazione, in attuazione del noto principio 'tempus regit actum' con la conseguenza che deve darsi prevalenza alle disposizioni previste dalla nuova regolamentazione. Del resto, il parere del 12 luglio 2001 richiamato dal ricorrente costituisce atto infraprocedimentale, obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione nel suo contenuto, consistendo in un atto meramente conclusivo del subprocedimento istruttorio che deve, comunque, essere riaperto in presenza di una nuova normativa, ove non si sia ancora provveduto alla emanazione del provvedimento definitivo. Sotto altro profilo va anche rilevato che l'istruttoria in esame si è svolta in vigenza del d.p.r. 12/4/96 che prevedeva la sottoposizione a v.i.a. o alla c.d. procedura di 'screening' e che tale normativa costituisce atto di indirizzo e coordinamento vincolante per le regioni, suscettibile di applicazione immediata pur in mancanza di recepimento a opera della legislazione*

*regionale, in applicazione degli obblighi comunitari”.*

L'obbligo scolpito dal giudicato non poteva essere violato, ed è soltanto nel tentativo di eluderlo che la ditta Crestani ha chiesto l'applicazione dell'ipotesi derogatoria *medio tempore* introdotta dalla d.g.r. n. 2834 del 29 settembre 2009.

Senonché, il tentativo è del tutto vano: sia perché il progetto fuoriesce dall'ambito applicativo della deroga e sia perché la delibera regionale è illegittima, non potendo derogare all'obbligo di assoggettamento alla v.i.a., posto dalla legge.

3. Sull'inapplicabilità della deroga: vizio di violazione dell'art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 e della d.g.r. Veneto 29 settembre 2009 n. 2834.

La delibera n. 2834/2009 invocata dalla ditta Crestani con l'istanza del 6 luglio 2010 consente di “considerare automaticamente soddisfatta” la procedura di v.i.a. qualora i progetti di impianti idroelettrici rispettino alcuni rigidi parametri, tra cui il rapporto minimo di 1,3 tra la portata media annua lasciata in alveo e il deflusso minimo vitale (d.m.v.).

Nel caso in esame, il requisito non è rispettato.

A fronte di un d.m.v. di 4,35 mc/s (correttamente dimostrato dai ricorrenti: cfr. pp. 6-7 del ricorso), la relazione allegata al progetto Crestani segnala che “per quanto riguarda la determinazione dell'entità della portata da lasciare defluire in alveo per garantire il deflusso minimo vitale” verrà assicurato un valore di 5,2 mc/s.

Il rapporto che ne deriva è di 1,195, nettamente inferiore alla soglia minima.

4. Sull'illegittimità della d.g.r. n. 2834/2009: vizio di incompetenza

e violazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto regionale, degli artt. 6, comma 9, 7, comma 4, e 35 d.lgs. n. 152/2006 e del principio di gerarchia delle fonti.

La deroga non poteva essere concessa anche perché la delibera che la introduce è viziata da radicale incompetenza.

La Giunta, introducendo nuove fattispecie derogatorie, pretende di interferire su una materia di rango legislativo senza averne il potere e andando ben là di là della mera attività applicativa delle norme di legge.

La materia è primariamente regolata dal d.lgs. n. 152/2006, il quale, a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. n. 4/2008, dispone che “le derivazioni di acque superficiali che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo” così come gli “impianti per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 Kw” siano sottoposti alla procedura di verifica di assoggettamento alla v.i.a. (cfr. allegato 4, par. 2, lett. m e par. 7, lett. d).

È questa la norma fondamentale che disciplina il caso, non essendovi stato l’adeguamento prescritto dall’art. 35, alla cui stregua “le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. *In mancanza di norme vigenti regionali* trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto”.

A fronte della norma cardine statale, la Giunta regionale non aveva alcun margine di manovra, poiché il potere di adeguamento è posto esclusivamente in capo all’organo consiliare, dotato della potestà legislativa e di normazione generale.

Al Consiglio, invero, lo statuto riserva la deliberazione “*su ogni altro provvedimento per il quale lo statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla regione*”.

Ed è al Consiglio che, evidentemente, si riferisce l’art. 6, comma 9,



d.lgs. n. 152/2006 nell'affermare che per le tipologie di progetto come quello proposto dalla ditta Crestani "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità".

Del resto, l'art. 7 d.lgs. n. 152/2006 – rubricato "competenze" – ribadisce che "sono sottoposti a v.i.a. *secondo le disposizioni delle leggi regionali*, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto", per poi precisare che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano *con proprie leggi e regolamenti* le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre: a) i criteri per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati; b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria *eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a v.a.s., v.i.a. e a.i.a.* e per lo svolgimento della relativa consultazione; d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di v.a.s., in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia; e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di v.i.a. ed a.i.a. e dei pareri motivati in sede di v.a.s. di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto".

Ebbene, attraverso la fissazione di deroghe per alcune categorie progettuali, la d.g.r. in commento altro che non fa che individuare i "piani e programmi o progetti da sottoporre a v.i.a.", con illegittimo sovvertimento del principio di gerarchia delle fonti.

L'individuazione incide in radice sull'ambito di operatività della procedura di v.i.a., cosa tutt'affatto diversa dalle competenze meramente procedurali ed esecutive di cui agli artt. 7 l.r. n. 10/1999 e 74, comma 1, l.r. n. 11/2001, richiamati dalle difese resistenti (cfr. p. 22 del controricorso della ditta Crestani e pp. 5-6 del controricorso della Regione).

Il primo si limita ad affidare alla Giunta il compito di seguire la procedura di valutazione di impatto ambientale ed emettere il relativo giudizio di compatibilità; il secondo si riferisce all'"adeguamento e integrazione degli allegati" alla legge regionale in materia di v.i.a.: trattasi, in entrambi i casi, di espressioni del potere secondario.

Solo una legge regionale poteva dunque enucleare deroghe alla legge statale.

Ciò, se ve ne fosse bisogno, trova conferma nella circostanza che la censurata delibera mutua contenuto ed effetti da un progetto di legge mai approvato dal Consiglio rubricato "*adeguamento dell'ordinamento regionale alle nuove disposizioni legislative*": progetto che la stessa delibera si premura addirittura di citare, come ragion d'essere della sua azione.

5. Sulla violazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003, 16 l.r. n. 11/2004 e 11, comma 6, n.t.a. p.a.t.i. della valle del Brenta, e sull'eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e sviamento.

Secondo la regola definitivamente scolpita dal giudicato, l'atto concessorio non poteva "*porsi in contrasto con la nuova regolamentazione, in attuazione del noto principio tempus regit actum*".

L'applicazione di tale principio si riflette, oltre che sull'obbligo di v.i.a., sulla necessaria attivazione del procedimento di autorizzazione unica

di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003, il quale è imperniato sul modulo della conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate.

In dettaglio, esso prevede che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili [...], nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti a una *autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione*, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, *che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico*”.

Nel caso di specie, il provvedimento ha a oggetto, accanto alla concessione di derivazione di acqua ex artt. 7 ss. r.d. n. 1775/1933, la costruzione di una “centralina di produzione da ubicarsi in località Pian dei Zocchi in Comune di San Nazario”, e, allo scopo, dichiara la pubblica utilità delle “opere per la realizzazione dell'impianto” ai sensi e per gli effetti “dell'art. 12 d.lgs. 29.12.2003 n. 387”.

La norma, che come accennato delinea uno specifico modulo procedimentale, non viene però poi rispettata, in spregio all'obbligo legale di duplice autorizzazione per siffatte tipologie di opere: una per la derivazione, l'altra per la costruzione e l'esercizio degli impianti strumentali.

Chiarissima, al riguardo, la delibera di Giunta regionale n. 3493 del 30 dicembre 2010 (doc. 10), intitolata “aggiornamento delle disposizioni procedurali regionali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto e della concessione di derivazione d'acqua pubblica in attuazione al d.m. 10.9.2010”, ove si sottolinea che “le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto anche delle disposizioni del r.d. 1775/1933 ‘t.u. sulle